



**Allegato A**

**MODALITÀ APPLICATIVE PER IL RICONOSCIMENTO DEI BONUS SOCIALI  
ELETTRICO E GAS PER DISAGIO ECONOMICO DI COMPETENZA  
DELL'ANNO 2022 AGLI AVENTI DIRITTO**

## **Allegato A**

### ***Articolo 1***

*Modalità applicative per il riconoscimento dei bonus sociali elettrico e gas per disagio economico di competenza dell'anno 2022 agli aventi diritto*

- 1.1 Ai fini del riconoscimento dei bonus sociali elettrico e gas per disagio economico di competenza dell'anno 2022 agli aventi diritto si applicano le disposizioni di cui agli Allegati A, B e E alla deliberazione 63/2021/R/com come successivamente modificata e integrata (nel seguito: deliberazione 63/2021/R/com), fatto salvo quanto previsto negli articoli successivi del presente provvedimento.

### ***Articolo 2***

*Decorrenza, durata e modalità di riconoscimento di eventuali quote già maturate dei bonus sociali elettrico e gas per disagio economico per l'anno 2022 spettanti ai nuovi aventi diritto individuati dal decreto-legge n. 21/22 come convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 e dall'articolo 2, comma 1 della deliberazione 188/2022/R/com*

- 2.1 I bonus sociali elettrico e gas per disagio economico di competenza dell'anno 2022 riconosciuti ai nuovi aventi diritto identificati dalla *classe di agevolazione d*) di cui all'articolo 2, comma 1 della deliberazione 188/2022/R/com (nuclei familiari aventi  $8.265 < ISEE \leq 12.000$ , meno di 4 figli e che non risultino percettori di Rdc/Pdc) decorrono dalla data del 1° aprile 2022 o, se successiva, dalla data di attivazione della fornitura agevolabile individuata dal SII in attuazione di quanto disposto dalla deliberazione 63/2021/R/com. Nel caso in cui uno dei componenti del nucleo familiare ISEE risulti beneficiario di un bonus di competenza dell'anno 2021 e ancora in corso, il bonus sociale di competenza dell'anno 2022 decorre in continuità, dal giorno successivo al termine del periodo di agevolazione del bonus sociale 2021.
- 2.2 Il periodo di agevolazione dei bonus sociali di cui al presente articolo ha termine il 31 dicembre 2022, fatto salvo il verificarsi di una delle cause di interruzione anticipata dell'agevolazione previste dalla deliberazione 63/2021/R/com.
- 2.3 I bonus sociali di cui al presente articolo sono riconosciuti per l'intero periodo di agevolazione, definito dal gestore del SII in attuazione di quanto disposto nei precedenti commi, mediante il riconoscimento di eventuali quote di bonus già maturate da effettuarsi secondo le seguenti modalità, garantendo in ogni caso la tracciabilità e l'identificazione del soggetto beneficiario:
- a) per i clienti domestici diretti dei settori energia elettrica e gas naturale,
    - i) relativamente a ciascun periodo di agevolazione, le imprese di distribuzione sono tenute a liquidare le quote di bonus nei confronti degli utenti del dispacciamento/della distribuzione associati al punto di prelievo/punto di

## **Allegato A**

riconsegna nel suddetto periodo: in particolare, nel caso in cui l'utente associato al punto di prelievo/punto di riconsegna nel periodo di agevolazione non sia il medesimo utente associato al punto di prelievo/punto di riconsegna al momento dell'individuazione della fornitura agevolabile da parte del SII, le imprese di distribuzione sono tenute a riconoscere i ratei progressi dei bonus sociali 2022 in un'unica soluzione all'utente associato alla fornitura per il periodo pregresso e a darne notifica al medesimo;

ii) le controparti commerciali sono tenute a liquidare il bonus sociale ai clienti finali relativamente al periodo in cui hanno servito ciascun cliente finale; in particolare, nel caso in cui la controparte commerciale non sia più associata alla fornitura al momento dell'individuazione della fornitura agevolabile da parte del SII e abbia già emesso la fattura di chiusura nei confronti del cliente finale avente diritto al bonus sociale, deve erogare il bonus per la parte di sua competenza mediante un assegno circolare non trasferibile intestato al medesimo cliente finale o altra modalità indiretta individuata dall'operatore.

b) per i clienti domestici indiretti, con le modalità di cui alla deliberazione 63/2021/R/com.

2.4 Le somme già fatturate eccedenti quelle dovute sulla base dell'applicazione dei bonus sociali di cui al presente articolo sono oggetto di automatica compensazione. Tale compensazione deve essere effettuata nella prima fattura utile o, qualora non sia possibile, tramite rimborso automatico da eseguire entro tre mesi dall'emissione della fattura medesima.

### ***Articolo 3***

*Decorrenza, durata e modalità di riconoscimento di eventuali quote già maturate dei bonus sociali elettrico e gas per disagio economico di competenza dell'anno 2022 spettanti agli aventi diritto ai sensi del quadro di riferimento normativo previgente al decreto-legge n. 21/22 come convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51*

3.1 I bonus sociali elettrico e gas per disagio economico di competenza dell'anno 2022 riconosciuti agli aventi diritto che rientrano nelle classi di agevolazione a), b) e c) di cui all'articolo 4, comma 1 dell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com (nuclei familiari con meno di 4 figli a carico e con ISEE  $\leq$  8.265, nuclei familiari con almeno 4 figli a carico e ISEE  $\leq$  20.000, nuclei familiari percettori di Reddito/Pensione di cittadinanza) decorrono dalla data del 1° gennaio 2022 o, se successiva, dalla data di attivazione della fornitura agevolabile individuata dal SII in attuazione di quanto disposto dalla deliberazione 63/2021/R/com. Nel caso in cui uno dei componenti del nucleo familiare ISEE risulti beneficiario di un bonus di competenza dell'anno 2021 e ancora in

## **Allegato A**

corso, il bonus sociale di competenza dell'anno 2022 decorre in continuità, dal giorno successivo al termine del periodo di agevolazione del bonus sociale 2021.

3.2 Il periodo di agevolazione dei bonus sociali di cui al presente articolo ha la durata ordinaria pari a 12 mesi, fatto salvo il verificarsi di una delle cause di interruzione anticipata dell'agevolazione previste dalla deliberazione 63/2021/R/com.

3.3 I bonus sociali di cui al presente articolo sono riconosciuti agli aventi diritto per l'intero periodo di agevolazione, definito dal gestore del SII in attuazione di quanto disposto nei precedenti commi, mediante il riconoscimento di eventuali quote di bonus già maturate da effettuarsi secondo le seguenti modalità, garantendo in ogni caso la tracciabilità e l'identificazione del soggetto beneficiario disporre che:

a) per i clienti domestici diretti dei settori energia elettrica e gas naturale, il Gestore del SII effettua le verifiche di propria competenza e notifica a ciascuna impresa di distribuzione, a ciascun Utente del dispacciamento/Utente della distribuzione e a ciascuna Controparte Commerciale abbinati al POD/PDR nel periodo di agevolazione, le informazioni necessarie ai fini della corresponsione dell'agevolazione per quanto di rispettiva competenza;

i) relativamente a ciascun periodo di agevolazione, le imprese di distribuzione sono tenute a liquidare le quote di bonus nei confronti degli utenti del dispacciamento/della distribuzione associati al punto di prelievo/punto di riconsegna nel suddetto periodo: in particolare, nel caso in cui l'utente associato al punto di prelievo/punto di riconsegna nel periodo di agevolazione non sia il medesimo utente associato al punto di prelievo/punto di riconsegna al momento dell'individuazione della fornitura agevolabile da parte del SII, le imprese di distribuzione sono tenute a riconoscere i ratei pregressi dei bonus sociali 2022 in un'unica soluzione all'utente associato alla fornitura per il periodo pregresso e a darne notifica al medesimo;

ii) le controparti commerciali sono tenute a liquidare il bonus sociale ai clienti finali relativamente al periodo in cui hanno servito ciascun cliente finale; in particolare, nel caso in cui la controparte commerciale non sia più associata alla fornitura al momento dell'individuazione della fornitura agevolabile da parte del SII e abbia già emesso la fattura di chiusura nei confronti del cliente finale avente diritto al bonus sociale, deve erogare il bonus per la parte di sua competenza mediante un assegno circolare non trasferibile intestato al medesimo cliente finale o tramite altra modalità indiretta individuata dall'operatore;

b) per i clienti domestici indiretti, con le modalità ordinarie di cui alla deliberazione 63/2021/R/com.

3.4 Le somme già fatturate eccedenti quelle dovute sulla base dell'applicazione del bonus di cui al presente articolo sono oggetto di automatica compensazione. Tale compensazione

## **Allegato A**

deve essere effettuata nella prima fattura utile o, qualora non sia possibile, tramite rimborso automatico da eseguire entro tre mesi dall'emissione della fattura medesima.

### ***Articolo 4***

#### ***Disposizioni transitorie e finali***

- 4.1 Il Gestore del SII e gli operatori interessati applicano le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente provvedimento (relative al riconoscimento dei bonus sociali elettrico e gas per disagio economico di competenza dell'anno 2022 ai nuovi aventi diritto ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge n. 21/22) a decorrere dal mese di ottobre 2022. Con riferimento alle DSU 2022 trasmesse da INPS ai sensi delle deliberazioni 188/2022/R/com e 245/2022/R/com fino al mese di settembre 2022 incluso, il SII conclude le attività di propria competenza entro il mese di novembre 2022. Con riferimento alle DSU 2022 trasmesse da INPS, ai sensi delle medesime deliberazioni 188/2022/R/com e 245/2022/R/com, successivamente al mese di settembre 2022, il SII applica le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente provvedimento in ciascun mese *m*, relativamente alle DSU trasmesse da INPS nel mese *m-1*.
- 4.2 Il Gestore del SII applica le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 del presente provvedimento (relative al riconoscimento dei bonus sociali elettrico e gas per disagio economico di competenza dell'anno 2022 agli aventi diritto ai sensi del quadro di riferimento normativo previgente al decreto-legge n. 21/22), a decorrere dal mese di gennaio 2023 ed entro il mese di marzo 2023.
- 4.3 Ai fini di quanto previsto al precedente comma 4.2, il Gestore del SII, ove necessario, aggiorna le pratiche dei bonus sociali trasmesse agli operatori per il riconoscimento delle agevolazioni ai clienti domestici diretti dei settori energia elettrica e gas nel corso del 2022, secondo le indicazioni fornite nell'ambito delle *Specifiche tecniche* del SII entro e non oltre 90 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, al fine di consentire agli operatori interessati di ottemperare alle disposizioni di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
- 4.4 Nelle more dell'applicazione delle disposizioni di cui al precedente articolo 4, comma 2, trovano applicazione le disposizioni ordinarie in materia di bonus sociali previste dagli Allegati A, B e E alla deliberazione 63/2021/R/com.